

addirittura, due pagine alla qualificazione del giudice onorario, e nel quale erano molto più ristretti i termini entro i quali si sceglievano i giudici onorari delle professioni. Tutto questo proprio perché non è pensabile che chiunque possa fare il giudice onorario. Infatti, il giudice onorario deve essere quello che deve andare a indagare in quella famiglia scendendo nei gangli dell'esistenza stessa di quel bambino, perché spesso e volentieri quel bambino è abbandonato ad una lotta tra padre e madre, tra nonni materni e nonni paterni ed è lì che ci vuole un personaggio che però non può essere chi per volontariato si è inventato una sorta di amore per l'infanzia e l'adolescenza: qui ci vuole qualcuno che sappia percorrere anche i percorsi mentali. L'Organizzazione mondiale di sanità ci dice che un bambino su cinque soffre di disagio psichico: andiamo veder quali sono questi bambini e scopriremo che molti di loro vivono sulla loro pelle la separazione tra i genitori.

Come vedete, non si può parlare di giudici onorari in questo modo, ma bisogna veramente guardare il superiore interesse del fanciullo. Credo che dovremmo muoverci tutti insieme, perché io, a differenza dei colleghi che ci trattano da incolti e da immaturi, accusandoci di mancanza di cultura giuridica e di carenza culturale di fondo, dico che qui il fondo è invece di cultura. Infatti, se il popolo italiano ci ha scelto, io credo che non lo ha fatto perché eravamo simpatici o perché avevamo una bella apparenza nei nostri manifesti, ma credo che ci hanno scelto perché ci hanno qualificato per persone qualificate.

Quindi, a questo punto, tutti insieme, possiamo scegliere la strada giusta e magari anche fare in modo che il Governo, nell'esercizio della delega, migliori ancora questo testo di legge che comunque è un grande passo in avanti e non è un passo indietro: non è un passo indietro! E questo ripetiamolo! Lo ripetono — ve l'assicuro — gli operatori del diritto. Venerdì prossimo andrò ad inaugurare, insieme con tutte le associazioni degli avvocati minorilisti siciliani, un convegno che appunto parlerà di queste cose. Vi assi-

curo che gli operatori di diritto — i più seri, i più attenti, quelli che non pensano soltanto all'apparenza di un posto dirigenziale — sono accanto a noi nella volontà di arrivare a una riforma che sia la migliore possibile, indubbiamente, e la vorrebbero ancora migliore: di sicuro, anche io la vorrei ancor migliore, come credo anche il ministro e il relatore, onorevole Lussana.

Credo che tutti noi vogliamo una legge perfetta, ma, di fronte alla non legge e alla situazione attuale, ben venga una riforma del diritto minorile, ben vengano le misure urgenti in materia di diritto di famiglia e di minori, ben vengano le sezioni unificate presso i tribunali sul territorio che parlino, che assommino tutto ciò che famiglia e minori vivono sulla loro pelle.

Con molto coraggio dobbiamo in questa sede accantonare le nostre appartenenze per metterci a lavorare, perché si tratta del primo testo con riferimento al quale non si può dire che si sta facendo giustizia per questo o per quello, per una parte o per l'altra. Il superiore interesse del fanciullo deve costituire la molla, senza piagnistei, senza piangerci addosso, perché stiamo parlando di questioni che riguardano la vita di tanti ragazzi, non solo i nostri; infatti, le carceri minorili, che, anche se, grazie a Dio, non sono quei *lager* di cui parlava l'onorevole Cento, vanno indubbiamente riviste profondamente, sono piene di ragazzini, di ragazzetti, di extracomunitari giunti nel nostro paese da ogni parte del mondo.

Pertanto, non è solo per i nostri ragazzi che dobbiamo operare; dobbiamo provvedere, pensando che ogni ragazzo del mondo è come se fosse un ragazzo italiano, appartenente alle nostre famiglie (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*) !

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 2517)*

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore di minoranza, onorevole Finocchiaro, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Lussana. L'onorevole Lussana ha già utilizzato *ad abundantiam* il tempo a sua disposizione.

CAROLINA LUSSANA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, vorrei replicare brevemente, data l'ora e considerando anche che, dal punto di vista tecnico, quasi tutti gli argomenti sono stati sviscerati, naturalmente da un diverso punto di vista.

Mi preme precisare alcuni aspetti. Il primo è il seguente: molti esponenti dell'opposizione hanno sollevato molte critiche e molte domande; hanno, in particolare, chiesto di chiarire alcuni quesiti, ma in questo momento non sono presenti in aula e ciò dimostra che, evidentemente, la ventilata o denunciata volontà di collaborare a questo testo forse non è poi così vera, considerato che, in realtà, la risposta ai loro quesiti non interessa (se ne sono andati).

PIERO RUZZANTE. Ci siamo! Siamo presenti!

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Detto questo, ad una domanda, affinché resti agli atti la risposta...

PRESIDENTE. Sono quattro, onorevole ministro, se si votasse sarebbero maggioranza...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Sì, ma coloro i quali hanno posto le domande sono andati via, Presidente.

PRESIDENTE. Pazienza. Questo accade nel corso della discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

PIETRO FONTANINI. Però si prende atto.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Evidentemente vi sarà forse una relazione in questo senso.

In ogni caso, credo che, affinché resti agli atti, una risposta ad una domanda sollevata dall'onorevole Finocchiaro debba essere fornita. È stato chiesto il motivo per cui ci si ostina su questa riforma. Al riguardo, vi sono una questione principale ed una subordinata.

Quella principale è la seguente: dagli interventi dei deputati dell'opposizione è emerso un dato che mi ha molto impressionato. Vi è un punto fondamentale, colleghi, sul quale occorre meditare e sul quale nessuno di voi si è soffermato: è il dramma che vivono molte famiglie, soprattutto molti minori, sottratti ai loro genitori per sempre. È un dramma terribile!

Ho sentito tante voci levarsi a favore dei minori dai banchi della sinistra e anche della maggioranza, ma su tale questione nessuno di voi si è soffermato. È impressionante, scusate se ve lo dico, ma è assolutamente impressionante! È il dato di partenza fondamentale da cui siamo partiti per attuare questa riforma, per introdurre la possibilità di replica a favore di chi viene accusato e perché scompaia per sempre il dato per cui i minori vengono sottratti alle famiglie senza alcuna possibilità di contraddittorio da parte delle famiglie stesse.

Poi il dramma terribile legato al fatto che, data la perdurante lentezza della giustizia italiana, anche quando molte volte i genitori vengono riconosciuti come genitori assolutamente positivi nei confronti dei bimbi, ormai il bambino è sparito e sono passati anni ed anni, per cui di questo minore non si sa più nulla. Questo è il punto sul quale tutti noi dovremmo riflettere e meditare: mi dispiace che su questo punto nessuno di voi sia intervenuto e non mi ha colpito, perché lo ritenevo scontato, il fatto che voi vi riferiate soprattutto alle critiche degli operatori del settore minorile.

Onorevoli deputati una riforma ha sempre costi per qualcuno, altrimenti sarebbe una riforma poco incisiva. Quando si vanno a toccare profondamente alcuni equilibri consolidati, è evidente che da qualche parte si vanno a toccare i privilegi, le consuetudini ormai consolidate nel tempo. In questo caso noi abbiamo compiuto una scelta che credo rappresenti il filo rosso delle riforme che questo Governo ha proposto in materia di giustizia.

Di fronte al fatto che vi è un interesse degli operatori da un lato e quello dei cittadini dall'altro, questo Governo ha sempre scelto l'interesse dei cittadini e purtroppo, devo dire purtroppo, perché sarebbe più auspicabile compiere riforme che sono nell'interesse di tutti, in questo caso si vanno a toccare alcune « incrostazioni » legate ad interessi consolidati. Di qui la protesta di molti operatori, la relativa insoddisfazione di questi per tale riforma. Questa però rappresenta la risposta fondamentale che deve essere data all'onorevole Finocchiaro.

Poi vi è una subordinata, anche questa molto importante: vi è il dato per il quale si parla poco di Europa, ma grazie, credo, all'opera molto testarda di questo Governo e soprattutto di questo ministro, in Europa abbiamo ottenuto grandi risultati in materia di minori. Ne cito soltanto due: la decisione quadro in materia di lotta alla pedopornografia, che ha dato vita ad un testo di legge assolutamente importante, che il Governo presenterà a breve (in tal senso saremo coproponenti insieme con il ministro delle pari opportunità); in secondo luogo, l'approvazione del regolamento in materia di responsabilità parentale dopo tre anni di lavoro sotto la Presidenza italiana. È un risultato del quale vado assolutamente e particolarmente orgoglioso.

Proprio alla luce di questo regolamento che entrerà in vigore l'anno venturo e dovrà essere applicato da parte di tutti gli Stati a partire dal marzo 2005, è assolutamente necessario che noi ci presentiamo a questo appuntamento con una riforma in questa materia. Occorre infatti assolutamente superare, come diceva giustamente

la relatrice, la frammentazione di competenze esistente in questo momento. Il testo di legge non è blindato: lo abbiamo sempre detto e ringrazio l'onorevole Burani Procaccini per averlo ricordato, tant'è vero che siamo qui in aula, dopo un periodo alquanto lungo di mediazione e di ripensamenti su una materia che è assolutamente importante e sulla quale ci siamo sforzati di trovare una formulazione il più possibile condivisa. Credo si sia giunti a questo risultato o almeno questo è l'auspicio.

Si parlava di delega assolutamente generica: scusate, cerco di essere sempre umile perché credo che questa virtù rappresenti un atteggiamento fondamentale, anche e soprattutto per il rispetto dell'istituzione. Quando si dice che si faranno laddove è possibile, basta avere un minimo di contezza su come funzionino i tribunali per comprendere cosa ciò significhi.

In primo luogo, si va a vedere la questione dell'incompatibilità, quella degli organici e ne deriva un quadro assolutamente preciso. Credo non sarebbe stato il caso di prevedere nella legge delega il numero esatto dei tribunali. La critica politica non deve essere soltanto accettabile, ma anche doverosa: tuttavia, non diciamo le bugie! Come si fa a dire che non vi è alcun incremento di organico? Non vi siete resi conto, e dovrete essere informati su queste cose, che gli organici della magistratura dal prossimo anno saranno incrementati di oltre 700 unità.

Dovreste saperlo ed è ovvio che questi 700 magistrati andranno ad incrementare tutti i tribunali italiani. Siamo quindi di fronte ad una operazione in divenire, per cui mi sento di dire che in realtà i tribunali presso i quali non sarà possibile istituire le sezioni specializzate saranno molto pochi. Però non potete pretendere dal Governo — perché sarebbe mettersi una camicia di forza, perché dovremmo dare un numero prudenziale — che lo dica fin da ora. Lo vedremo, però io credo che saranno veramente molto pochi e questa sarà una sorpresa positiva per tutti.

Concludo con due considerazioni. In primo luogo, vorrei esprimere un auspicio,

in tutta umiltà e amicizia: astenetevi dal fare previsioni! Ho sentito in quest'aula moltissimi interventi rivolti al futuro: questa riforma sarà una sciagura, non funzionerà... Scusate, colleghi, ma, soprattutto alla Camera, queste cose le sento dire su qualsiasi cosa il Governo presenti! Vi ricordo, ripeto, in tutta umiltà e amicizia, semplicemente due cose.

La prima: le rogatorie. Stando ai vostri interventi, soprattutto agli interventi dell'onorevole Violante, noi avremmo dovuto liberare migliaia di delinquenti, pedofili, assassini, mafiosi, terroristi: non è uscito nessuno!

La seconda: il Consiglio superiore della magistratura. Proprio da questi banchi io ho sentito dire che era tutto incostituzionale, attentato alla Costituzione, attentato alla funzionalità del Consiglio superiore della magistratura. Bene, basta andare oggi al Consiglio superiore della magistratura e parlare con qualsiasi componente, dal Vicepresidente Rognoni a tutti gli altri componenti, per sentirsi dire che il Consiglio superiore della magistratura non ha mai funzionato così bene. Auspico che avvenga la stessa cosa anche in questo caso ma, anche se ciò non accadesse, come avete visto nel testo, il Governo ha ben due anni di tempo per mettere a punto questa riforma, perché ciò è ovvio quando si intraprende una strada assolutamente nuova.

Quindi, non è vero che si va indietro perché, se si fosse tornati indietro, avremmo il modello già pronto; invece è un modello nuovo, stiamo entrando in una fase nuova. Naturalmente non si tratta di un salto nel buio, è meditato, perché è prodromico. Certo, su questo mi permetto di non essere d'accordo con lei quando diceva che sarebbe stato meglio istituire *ex abrupto* il tribunale della famiglia. Non credo, perché sarebbe stato un salto, un iato che forse si sarebbe rivelato pericoloso. Qui iniziamo una fase prodromica, iniziamo un cammino; naturalmente dovremo arrivare in fondo. Io credo che ci arriveremo, ma non è una questione di risorse, colleghi, si tratta di fare i passi un

poco alla volta perché siamo di fronte ad una materia assolutamente fondamentale e delicata.

Concludo con una considerazione. Spero che il Parlamento, in quanto chiamato per la prima volta ad una prova fondamentale della sua volontà riformatrice per quanto riguarda la giustizia, risponda positivamente perché altrimenti dovremo prendere atto, con dolore da parte mia, che in questo Parlamento non è possibile fare riforme quanto meno in materia di giustizia. Credo che sarebbe un messaggio al paese, non certo da parte del ministro — il ministro la riforma la ha presentata, si è sforzato — ma da parte del Parlamento, piuttosto negativo e sicuramente foriero di un'immagine negativa da parte della coalizione.

Naturalmente il testo resta aperto. Ho sentito alcune osservazioni che mi sono sembrate pertinenti da parte dell'opposizione: nessuna difficoltà ad accoglierle. Qui non c'è una difesa campanilistica di un provvedimento che deve essere del ministro piuttosto che del Parlamento: questo deve essere un provvedimento fatto da tutto il Parlamento per il bene del paese. Credo sia questo lo spirito che ha improntato la nostra azione e spero che lo stesso spirito possa improntare l'azione del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e di Forza Italia*).

**(Annunzio di questioni pregiudiziali
— A.C. 2517)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2, che saranno discusse e votate in altra seduta (*vedi l'allegato A — A.C. 2517 sezione 1*).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 375
— D'iniziativa dei senatori Fassone ed altri: Introduzione nel libro primo, ti-**

tole XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (approvata dal Senato) (2189) e delle abbinare proposte di legge: Giacco ed altri; Turco ed altri; Pisapia; Cima ed altri (340-691-2190-2733) (ore 20,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Fassone ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali; e delle abbinare proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri; Turco ed altri; Pisapia; Cima ed altri.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2189)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Mazzoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, mi permetto di dire che finalmente il provvedimento in esame viene

discusso in quest'aula. Vorrei fare un piccolo riferimento agli interventi precedenti relativi ad un altro provvedimento. Si è parlato di una riforma sicuramente imponente, concernente il tribunale dei minori ed è stato ricordato che, da più di trent'anni, si discute di tale riforma. Di questo provvedimento, che finalmente approda in aula, si discute da più di vent'anni e, sicuramente, non ha la struttura impegnativa che, invece, ha e dovrebbe avere il testo di cui si è appena conclusa in quest'aula la discussione sulle linee generali.

Il provvedimento in esame, come ha annunciato il presidente, riguarda l'introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Il lavoro svolto in Commissione si è concluso circa un anno fa. Finalmente, oggi, abbiamo in aula questo provvedimento che mira a dare una soluzione al problema della cura dei soggetti non pienamente capaci di tutelare i propri interessi ai quali, oggi, il codice civile offre unicamente la scelta tra inabilitazione ed interdizione, una scelta sicuramente limitata e limitante.

Il testo che esaminiamo è quello votato come testo base tra i diversi che sono stati presentati fin dall'inizio della legislatura, testi che però si differenziavano tra loro solo nella metodica. Non avevano differenziazioni sostanziali. Si è optato per la proposta di legge a firma del senatore Fassone ed altri, in quanto testo già approvato dal Senato e, quindi, già forte del passaggio in uno dei due rami del Parlamento. Le modifiche apportate in Commissione sono state poche e non radicali e hanno consentito di arricchire la proposta base di alcune istanze mancanti e di operare alcuni correttivi.

La discussione sul tema che affronta questa proposta di legge risale, come dicevo prima, agli anni ottanta, quando un

gruppo di ricerca, diretto dal professore Cendon, propose, per la prima volta, l'introduzione, nel nostro ordinamento, della figura dell'amministratore di sostegno, al fine di proteggere i disabili con la nomina dell'amministratore e con la limitazione della sola capacità legale con esclusivo riguardo agli atti individuati dall'autorità giudiziaria.

Da allora, il dibattito si è acceso ed è approdato, più d'una volta, nelle aule parlamentari, senza però mai giungere a termine. Le questioni che hanno stimolato le maggiori riflessioni in questo lungo periodo, ancora oggi, sono attuali, stante la natura particolarmente delicata dell'istituto e l'importanza delle conseguenze che la sua definizione porta nella sfera della capacità delle persone interessate.

I punti nodali della riflessione riguardano le conseguenze incapacitanti e la necessità dell'esatta definizione dell'ampiezza delle stesse, l'inquadramento dell'istituto in un ambito proprio al fine di non lasciare dubbi interpretativi sui momenti di collegamento con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente, la disciplina della procedura e il ruolo del pubblico ministero.

Il testo che, oggi, presentiamo in aula ha analizzato tali problemi e ha ritenuto di risolverli con la proposta approvata che interviene sull'impianto del codice civile.

Non entrerò nel dettaglio degli articoli, riservandomi di approfondire il significato e la portata dei singoli articoli in sede di discussione e di votazione in quest'aula. Vorrei sintetizzare rapidamente il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 afferma che la finalità del provvedimento è quella di assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, mediante un sostegno di carattere temporaneo.

L'articolo 2 modifica la rubrica del titolo 2 del libro primo del codice civile intitolandola: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

L'articolo 3 inserisce un nuovo capo, sdoppiando il titolo 12 in un capo I dedicato all'amministrazione di sostegno e in un capo II dedicato all'interdizione, all'inabilitazione e all'incapacità naturale.

Sempre l'articolo 3 detta dieci nuovi articoli — che vanno dal 404 al 413 —, nei quali si regolamentano, in dettaglio: la figura dell'amministratore di sostegno; la procedura per la nomina dello stesso; i soggetti autorizzati a richiedere la nomina; il procedimento per arrivare alla nomina; le modalità di scelta delle persone da incaricare; gli effetti dell'amministrazione; i doveri dell'amministratore di sostegno; il rinvio a norme vigenti applicabili; l'efficacia degli atti posti in essere in costanza di amministrazione di sostegno; le modalità di revoca dell'amministratore stesso.

Gli articoli dal 4 all'11 apportano modifiche agli articoli già citati in premessa (414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile), nonché all'articolo 30 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Tali modifiche si rendono necessarie per il coordinamento con il nuovo istituto.

Il capo III detta le norme di attuazione, di coordinamento e finali, modificando gli articoli 44 e 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sempre nella logica del coordinamento con il nuovo istituto ed introducendo gli articoli 46-*bis* delle disposizioni per l'attuazione, volto a prevedere l'esenzione dall'obbligo della registrazione ed anche dal contributo unificato, con previsione della relativa copertura di bilancio, e 49-*bis* delle medesime disposizioni, recante la previsione delle annotazioni sul registro delle amministrazioni di sostegno.

Gli articoli 16 e 17 modificano l'articolo 51 del codice di procedura civile e la rubrica del capo II, titolo II, libro quarto, del codice di procedura civile, introducendo, altresì, l'articolo 720-*bis*, attraverso il quale si opera un rinvio alla disciplina dettata dagli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 del codice di procedura civile, applicabili, quindi, anche all'istituto dell'amministratore di sostegno. L'articolo 18 introduce ancora modifiche di coordinamento agli articoli 686 e 689 del codice di pro-

cedura penale. L'articolo 19 modifica l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) per sottrarre alla sospensione dei termini feriali le procedure relative all'amministrazione di sostegno, all'inabilitazione ed all'interdizione. L'articolo 20, infine, fissa l'entrata in vigore della legge nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Con questa proposta di legge diamo finalmente risposta alle esigenze rappresentate da più categorie professionali e colmiamo un vuoto sicuramente preoccupante, ma, quel che più conta, offriamo una soluzione adeguata ai problemi di coloro che non potevano risolvere la propria parziale e limitata incapacità con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Il provvedimento è molto atteso ed ha un'importante funzione sociale. Mi auguro che quest'Assemblea possa licenziarlo in tempi brevi. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, il Governo concorda con l'ampia e veloce relazione svolta dall'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Paroli: iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, anche noi ci auguriamo che questo provvedimento possa presto diventare legge e possa costituire uno strumento nuovo a tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti, le quali devono essere tutelate con strumenti più moderni, con strumenti diversi da quelli che fino a questo momento sono stati utilizzati. In particolare, lo strumento dell'interdizione, da un certo punto di vista, costituiva una tutela, ma, nello stesso tempo, finiva per negare una serie di possibilità, di diritti fondamentali alla per-

sona disabile od alla persona che vivesse un particolare stato di sofferenza psichica.

È una questione che da diversi anni sollevano le associazioni dei disabili, le associazioni delle famiglie, sulla quale il Parlamento ha cominciato a lavorare dalla scorsa legislatura. Voglio ricordare che, nella scorsa legislatura, il Parlamento discusse una proposta di legge sull'amministratore di sostegno a prima firma dell'allora ministro Livia Turco. Quella proposta fu elaborata, fu costruita, con una diretta partecipazione degli interessati: di quelle famiglie e di quelle associazioni che ci chiedevano di prendere coscienza delle trasformazioni intervenute nel mondo della disabilità.

Oggi, grazie a tutto un processo di realizzazione di servizi, non di emancipazione, ma di inserimento nella società — penso alla grande esperienza della integrazione scolastica, ai cambiamenti nella formazione professionale, alle opportunità di lavoro che negli ultimi anni si sono aperte anche per persone con grave disabilità — vi è una situazione diversa rispetto a quella di una persona con gravi disabilità, la quale, secondo uno schema antico, rigido o burocratico o aveva capacità giuridica oppure non l'aveva. Oggi, grazie ai processi di integrazione, abbiamo ottenuto dei risultati in base ai quali una persona può non essere completamente autosufficiente, può non essere completamente padrona di sue scelte autonome in campo patrimoniale e in campo lavorativo, ma non per questo deve essere interdetta. Può essere — ed è questa la funzione dell'amministratore di sostegno — affiancata da una persona che la sostiene, nel senso che la aiuta ad assumere quelle decisioni, quegli atti che autonomamente non sarebbe in grado di compiere, senza per questo venir meno alla possibilità di godere dei suoi diritti. Questa questione fu discussa — e ci tengo a sottolinearlo — in particolare durante la prima conferenza nazionale sull'handicap — promossa nel dicembre del 1999 dall'allora Governo D'Alema —, che, nei suoi documenti conclusivi, invitava il Governo a lavorare su questo tipo di provvedimento.

Quella conclusione della conferenza nazionale di Roma del dicembre del 1999 fu ripresa sette mesi dopo, nel luglio del 2000, quando il Governo (all'epoca eravamo passati al Governo Amato) approvò il programma d'azione triennale sulle politiche per l'handicap.

Perché ho fatto questa cronistoria, che poi portò alla discussione in parallelo in Parlamento della proposta di legge sull'amministratore di sostegno? Perché l'amministratore di sostegno in quel documento era indicato come un pezzo di un sistema che doveva tutelare le persone con disabilità gravi e a cui mancava una piena autonomia, che doveva vedere da una parte l'amministratore di sostegno, poi una serie di misure a sostegno delle famiglie delle persone disabili, soprattutto quelle che assistono nel corso della loro vita persone con disabilità gravi, e, in terzo luogo, lo sviluppo di quei servizi che noi avevamo indicato con lo slogan «dopo di noi», recepito un po' dalla terminologia usata dalle associazioni. Questo era il pacchetto sul quale noi dovevamo lavorare. Quindi, il fatto che oggi arriviamo ad una tappa importante nell'approvazione dell'amministratore di sostegno però ci deve sollecitare a lavorare sull'insieme del pacchetto se noi vogliamo affrontare il problema della disabilità grave. Proprio per questo in questa legislatura abbiamo riproposto il tema.

Senza togliere nulla naturalmente alla collega Mazzoni che ringraziamo per il lavoro che ha fatto come relatrice, senza togliere nulla ai colleghi dell'opposizione che hanno sostenuto questa proposta, credo però che ci si debba lasciar dire che non a caso questa è una proposta che sia alla Camera sia al Senato è stata avanzata dalle forze del centrosinistra, che hanno voluto sviluppare su questo tema un'azione positiva e costruttiva. Noi non vogliamo fare opposizione contro, noi facciamo opposizione con proposte concrete, le presentiamo, ci battiamo perché vengano discusse e cerchiamo di raggiungere dei risultati concreti e positivi. Credo che in questo caso stiamo raggiungendo un risultato positivo di cui l'opposizione è

orgogliosa. Però, cari colleghi, non credo che tutte le tematiche legate alla disabilità, e anche l'attuazione di quel programma di azione approvato nel 2001, possano essere lasciate solo sulle spalle dell'opposizione.

Caro rappresentante del Governo, cari colleghi, perché dico questo? Perché l'anno 2003 è stato proclamato l'anno europeo della persona disabile, e noi ci saremmo aspettati da parte del Governo e della maggioranza una serie di proposte, di realizzazioni e un atteggiamento positivo verso i temi della disabilità. Ci saremmo aspettati dei programmi, e ci saremmo aspettati ministri impegnati su questo fronte. Vi voglio far notare che gli unici due provvedimenti che stanno andando concretamente avanti, che hanno fatto dei passi avanti, uno dei quali approvato e l'altro in via di approvazione — la legge sullo sport riferita ai disabili e questo provvedimento — sono tutte e due proposte dell'opposizione. Noi ci saremmo aspettati nell'anno del disabile un maggiore impegno da parte di tutti, speravamo in quelle cose che avevamo sentito dai ministri a Bari — nel mese di febbraio, se non erro, a Bari si è svolta la seconda conferenza nazionale sull'handicap dove tutti o quasi tutti i diversi ministri si sono presentati con programmi, con proposte, con promesse — ma, cari colleghi, e caro rappresentante del Governo, non è venuto fuori assolutamente niente; l'anno del disabile si sta concludendo e non è venuto fuori assolutamente niente di concreto, anzi. Ora che voi avete toccato questa materia, mi auguro — non voglio rovinare la festa visto che stiamo per approvare questo provvedimento — che questo sia un cambio di marcia, mi auguro che sia un cambio di direzione, perché quando avete parlato di disabili e per esempio avete parlato di lavoro voi, nel corso del 2003, avete bloccato la legge sul collocamento dei disabili; infatti, avete prorogato al 31 dicembre 2003 la norma che consente ai datori di lavoro di conteggiare, al posto dei disabili, orfani e vedove, non da assumere, ma già assunti. Cioè, ai datori di lavoro che dovevano assumere i disabili voi avete detto che potevano non assumerli, ma

bastava conteggiare artificiosamente, al posto dei lavoratori disabili, orfani e vedove. Questo significa, rappresentante del Governo, ventimila posti di lavoro in meno per i disabili in Italia. Ma non bastava questo, con la riforma del mercato del lavoro voi avete introdotto delle norme che offrono la possibilità di eludere la legge n. 68 come nel caso, ad esempio, di somministrazione di lavoro in cui non si conteggino i disabili. In questo modo, le aziende potranno seguire questo canale di collocamento senza conteggiare i lavoratori disabili. E avete offerto un'ulteriore possibilità di evasione della legge dicendo ai datori di lavoro: se proprio non li volete, fateli lavorare concedendo qualche piccolo appalto a cooperative sociali, così li potete mandare lì.

A me non sembra che questa sia la maniera migliore di celebrare l'anno europeo della persona disabile, perché voi avete negato il diritto al lavoro alle persone disabili; così come non mi sembra che sia la maniera migliore di celebrare l'anno del disabile quello che è avvenuto in materia scolastica nell'anno 2003 dove, a fronte di un aumento dei giovani disabili nelle scuole, voi avete ridotto di 450 unità gli insegnanti di sostegno, e continuate a ridurli anche quest'anno. Così come non mi sembra che sia la maniera migliore di celebrare il diritto del disabile tagliando i trasferimenti al comune del 2,3 per cento, riducendo così i servizi alle persone. Così come non mi sembra che sia questa, che stiamo discutendo in questi giorni, la finanziaria dell'anno internazionale del disabile dove non solo non ci sono misure a favore dei disabili ma si prospettano strette per quanto riguarda le pensioni, gli assegni e le indennità.

Concludo dicendo che noi siamo soddisfatti del fatto che si arrivi ad un risultato concreto per quello che riguarda la legge sull'amministrazione di sostegno, però vi richiamiamo anche alle vostre responsabilità, quelle di un Governo che, nell'anno della persona disabile, non solo poteva fare molto di più, ma poteva evitare di assumere delle decisioni che danneg-

giano la categoria (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, sarò telegrafico per mantenere un impegno preso sia con il relatore, sia con il Governo. Il provvedimento al nostro esame viene da lontano, dalla passata legislatura (e credo anche prima, come è stato ricordato dal relatore), e rappresenta certamente una proposta di legge di civiltà perché, oltretutto, colma un vuoto normativo: quello esistente nella disciplina tra la categoria degli incapaci assoluti, da interdire, e quella degli incapaci affetti da minor deficienza psichica, da inabilitare.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che si colloca in una sfera nella quale veniva sollecitato da tempo una normativa che da un lato disciplinasse sostanzialmente la materia, e dall'altro rendesse estremamente chiaro un fenomeno, quello dell'assistenza alle persone affette da minor menomazione, non necessariamente psichica, che si collocasse al di fuori della disciplina dettata dal codice civile, la quale, in realtà, prende in esame la minore capacità in atti che si compiono soltanto in relazione alla deficienza psichica (alla capacità cognitiva).

Questa, invece, è una proposta di legge che si rivolge a tutti coloro che sono portatori di handicap ed hanno una minore funzionalità sia fisica, sia psichica, come gli alcolisti, o coloro che non sanno badare a sé stessi per ragioni di età o per altre ragioni. Credo, pertanto, che aver disciplinato un fenomeno che presenta, inevitabilmente, radici sociali per il semplice fatto che tali fenomeni esistono sia oggettivamente un fatto estremamente positivo. La circostanza che le proposte emendative presentate siano molto scarse è la riprova di quanto questo provvedimento fosse atteso anche dalle categorie sociali specificatamente interessate a tale settore, le quali lo hanno sostenuto, e costituisce la prova anche di quanto tale proposta di legge sia condivisa dal Parlamento nel suo complesso.

Pertanto, ritengo che il Parlamento si esprimerà sicuramente in senso favorevole, e preannuncio il voto in tal senso del mio gruppo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2189)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; d'iniziativa del Governo: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1723-2340-2547-2841-3539) (ore 20,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; d'iniziativa del Governo: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1723)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Fontanini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETRO FONTANINI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie al presente testo unificato, l'Italia potrà pervenire alla ratifica e all'esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. L'adesione dell'Italia alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie evidenzia l'intenzione di dare compiuta attuazione all'articolo 6 della nostra Costituzione, il quale recita: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Non a caso, essa nasce nel contesto di quei paesi del Consiglio d'Europa per i quali il multilinguismo costituisce un valore da non disperdere. Infatti, il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre del 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia nel 1955.

La Carta di cui si propone la ratifica è entrata in vigore a livello internazionale il 1° marzo 1998. Attualmente, essa è in vigore in 17 paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 12 hanno firmato la Carta senza, peraltro, ancora ratificarla. Tra questi ultimi vi è anche il nostro paese, l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.

La motivazione che per lungo tempo non ha permesso la ratifica da parte dell'Italia di tale fondamentale atto del diritto internazionale, nonostante il sopra-

citato quadro costituzionale internazionale, è stata quella della inesistenza in Italia di una legislazione specifica riguardante le minoranze linguistiche. Tale lacuna è stata finalmente colmata con la legge n. 482 del 1999. Questa legge oggi si pone come fondamentale punto di riferimento per l'attuazione della Carta europea costituendo con essa elemento di raccordo al fine di costituire un vero e proprio statuto normativo per la tutela delle minoranze linguistiche.

Signor Presidente, sarò molto sintetico perché lascerò esplicitare alla mia collega, l'onorevole Paoletti Tangheroni, i contenuti della Carta europea e passerei a svolgere alcune considerazioni sulla parte finale del testo che la Commissione ha prodotto. È stato un lavoro proficuo perché in pratica ci siamo ispirati alla legge n. 482 del 1999, una legge fondamentale ed importantissima per il nostro paese che, come dicevo, sta tutelando le minoranze linguistiche storicamente insediate in Italia. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame recepisce, quindi, ciò che la legge n. 482 prevede per il nostro paese.

Il proficuo lavoro svolto in Commissione e sostanzialmente condiviso anche da altre parti politiche durante l'esame in sede referente è stato proprio quello di individuare, attraverso la predisposizione di un dettagliato allegato richiamato all'articolo 3, le disposizioni della Carta da applicare alle singole lingue regionali o minoritarie riconosciute in Italia dalla citata legge n. 482. Durante l'esame in sede referente è stata inserita nell'articolato un'altra importante disposizione che prevede la costituzione di una consulta Stato-minoranze linguistiche.

La consulta, presieduta dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sarà composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge n. 482, da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'unione delle province

d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.

Tale commissione eserciterà la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione nazionale in questa materia. Essa proporrà al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta stessa, trasmetterà apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze ed esprimerà, infine, pareri e proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

La consulta, in definitiva, rappresenterà una utile sede di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni dei rappresentanti delle minoranze linguistiche da più parti auspicata.

Atteso l'ormai lungo periodo trascorso dall'adozione della Carta e l'importanza di compiere un ulteriore passaggio verso la completa attuazione del disposto dell'articolo 6 della nostra Costituzione, si auspica in maniera sollecita l'approvazione da parte della nostra Assemblea del testo unificato licenziato dalla Commissione.

Signor Presidente, a questo punto vorrei esternare alcune considerazioni non in qualità di relatore, ma soprattutto come uno dei parlanti le 60 lingue che ancora si usano in Europa. Sono un parlamentare eletto nella regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nel collegio collinare della provincia di Udine e provengo da un'area in cui la lingua friulana è correntemente usata dalla stragrande maggioranza della popolazione.

Nella mia regione la lingua friulana è usata da non meno di settecentomila persone, dunque da più del 50 per cento dell'intera popolazione della regione. Quindi, non siamo di fronte ad una lingua

minoritaria, ma ad una lingua regionale vera e propria. Ecco perché mi permetto di sottolineare ai colleghi, ma soprattutto al Governo, l'importanza di riconoscere tale realtà così numerosa nella regione Friuli-Venezia Giulia. A tale proposito, domani, nel Comitato dei diciotto, porrò un emendamento, in sintonia con la collega Paoletti Tangheroni, per includere tra le lingue per cui è prevista la creazione di un canale radiotelevisivo anche la lingua friulana.

PRESIDENTE. Onorevole Fontanini, ci sono venticinque minuti per entrambi i relatori e lei è al diciottesimo. Lo dico per ragioni di cortesia e galanteria.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore per la III Commissione. La ringrazio, Presidente.

PIETRO FONTANINI, Relatore per I Commissione. Ho finito, signor Presidente, volevo solo svolgere tale considerazione relativa alla minoranza cui appartengo.

PRESIDENTE. La relatrice per la III Commissione, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, la ringrazio molto, soprattutto per la solidarietà regionale.

A differenza del mio collega non appartengo ad una regione dove esistono lingue minoritarie, dato che sono eletta in Toscana. Tuttavia, credo sia estremamente importante l'approvazione del provvedimento in esame.

La Carta, che come bene ha detto il collega Fontanini è entrata in vigore a livello internazionale nel 1998, tutela i diritti delle lingue regionali e delle minoranze. Dunque, credo che abbia una valenza particolarmente importante ora perché, in clima di Unione europea, tali minoranze e peculiarità — non a caso nasce nel contesto del Consiglio d'Europa — devono essere tutelate.

Tutto quello che riguarda il contesto al di fuori della lettera della Carta è stato ben detto dal collega Fontanini, quindi nei 12 minuti che credo mi spettino cercherò di spiegare cosa dice tale Carta.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie evidenzia l'intenzione di dare compiuta attuazione, per quanto riguarda l'Italia, all'articolo 6 della Costituzione che recita: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La Carta, per perseguire tali finalità, definisce con grande rigore in cosa consista effettivamente una lingua minoritaria e regionale. Signor Presidente, devo dire che in questo lungo periodo di proficuo lavoro siamo stati veramente grati a tali definizioni precise. Infatti, le realtà linguistiche regionali e minoritarie sono moltissime ed abbiamo sentito il bisogno di un faro, di una definizione precisa, che potesse per noi costituire un discrimine.

Inoltre, la Carta considera una serie di misure da adottare nell'ambito della vita pubblica e, precisamente, dell'insegnamento, della giustizia, dell'attività della pubblica amministrazione, nei campi dei *media* — come vedremo vi saranno emendamenti per accrescere tale disponibilità — e, più in generale, nel campo delle attività culturali.

La Carta consente ai singoli Stati firmatari di definire le lingue regionali alle quali intende che vengano applicate le disposizioni della Carta stessa. Per quanto riguarda l'Italia il punto di riferimento imprescindibile è la legge n. 482 del 1999 (ne ha già parlato il collega Fontanini, quindi non mi dilungherò su questo).

Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli. Tra questi, fondamentali sono l'articolo 3, secondo cui le disposizioni della Carta si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, e l'articolo 4, che prevede l'istituzione della Consulta Stato-minoranze linguistiche con il compito di monitorare la situazione.

La Carta si compone di un preambolo e di ventitré articoli. Nel preambolo si riconduce il diritto all'uso delle lingue

regionali nell'ambito dei diritti fondamentali sanciti dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite nonché nell'ambito dello spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il preambolo si richiama alla necessità di fondare e promuovere la costituzione di un'Europa democratica sui principi della democrazia e della diversità culturale. L'articolo 1 contiene una serie di definizioni. Gli articoli 2 e 3 riguardano l'impegno di applicare le disposizioni contenute nella parte seconda della Carta. Gli articoli 4 e 5 specificano precisamente che nessuna delle disposizioni della Carta può essere interpretata come un limite o una deroga ai diritti garantiti da una serie di atti internazionali. Questo è un aspetto interessante perché ha costituito una possibilità e una chiave di lettura nell'ambito della discussione nelle Commissioni per eventuali richieste che erano state avanzate. Quindi abbiamo potuto discernere anche grazie a questa disposizione.

La parte seconda della Carta contiene gli obiettivi e i principi perseguiti e si compone di un solo articolo, l'articolo 7, che è diviso in cinque paragrafi. In primo luogo, si sottolinea il principio del riconoscimento della ricchezza culturale delle lingue regionali o minoritarie. Un'azione forte di promozione delle lingue regionali o minoritarie sarà possibile con l'incoraggiamento all'uso orale e scritto di esse, sia nella vita pubblica, sia nei rapporti privati, nonché apprestando mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli. Per quanto riguarda le lingue parlate dai gruppi sprovvisti di territori di riferimento, la Carta stabilisce che gli impegni delle parti sono determinati in maniera meno rigida e che più che vere e proprie disposizioni si tratta di orientamenti.

La parte terza della Carta riguarda le misure in favore dell'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica.

Presidente, vedo che guarda l'orologio. Mi può dire quanto tempo mi rimane?

PRESIDENTE. Ne ha ancora.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI,
Relatore per la III Commissione. Bene.

L'articolo 8 riguarda l'insegnamento nei vari settori dell'istruzione da quella prescolare a quella universitaria.

L'articolo 9 riguarda la giustizia e prevede l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle cause penali, civili e amministrative. Le possibilità a disposizione delle parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compare in giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria, senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese. Inoltre, le parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria oppure a non negare per lo stesso motivo la validità tra le parti di atti giuridici. Le parti si impegnano altresì a rendere accessibile nelle lingue regionali o minoritarie i testi legislativi nazionali più importanti.

L'articolo 10 riguarda le autorità amministrative e i servizi pubblici nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato. L'impegno delle parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che parlano ovvero l'assicurazione che il locutore di lingue regionali o minoritarie possa presentare domande orali o scritte in tali lingue. Completa gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie.

L'articolo 11 prevede di incoraggiare la creazione di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che i programmi di tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti. Allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o mi-

noritarie e assicurare un'adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle autorità per la libertà e il pluralismo dell'informazione.

Le parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini, in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale e minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente. Sono naturalmente salvaguardati i diritti di intervento delle autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.

L'articolo 12 riguarda le attività culturali e le strutture relative. In questo articolo si incoraggiano i tipi di espressioni e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e si favoriscono i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di riproduzione da e verso le lingue regionali minoritarie.

Le parti, inoltre, dovrebbero assicurare che gli organismi incaricati di organizzare e di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie servendosi di personale adeguatamente preparato. La politica culturale all'estero di ciascuna delle parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura di cui esse sono l'espressione.

L'articolo 13 riguarda la vita economica e sociale. In tale articolo si prevede un impegno delle parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie.

L'articolo 14 riguarda gli scambi transfrontalieri, e la parte IV della Carta riguarda gli articoli dal 15 al 17. In base a tali articoli gli Stati si impegnano a presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta. Questi due articoli — come già evidenziato dall'onorevole Fontanini — sono stati ripresi dal nostro

articolo 4, nel quale questo comitato si è poi trasformato nella Consulta di cui al suddetto articolo.

Presidente, è evidente che questa Carta, firmata il 27 giugno 2000, deve essere ratificata, soprattutto ora che si procede verso un ampliamento dell'Europa. Ritengo infatti che la protezione, la tutela e la promozione di queste culture minoritarie costituiscano una ricchezza per l'Europa. Per tale motivo, sollecito una rapida ratifica di tale provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e Misto-Minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, vista la ristrettezza dei tempi assegnati alla componente delle minoranze linguistiche, chiedo sin d'ora l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

Tuttavia, vorrei brevemente soffermarmi su due questioni. Mi riferisco, in particolare, al fatto che l'Italia ha sottoscritto questo trattato solo nel 2000 e che, dopo l'approvazione della legge n. 482 del 1999, non vi era più alcun ostacolo a che il Parlamento autorizzasse il Presidente della Repubblica alla ratifica. Per questo motivo, con un procedimento abbastanza inusuale per la componente delle minoranze linguistiche, abbiamo presentato una proposta di legge per sollecitare il Governo a procedere in tal senso.

Devo dare atto che il Comitato ristretto e i relatori hanno svolto un lavoro prezioso. Tuttavia, abbiamo dovuto constatare che non tutte le misure di tutela previste dalla Carta sono state recepite. Infatti, da questo punto di vista, l'attuale testo non è tuttora soddisfacente in quanto, in alcuni punti, non rispecchia neanche lo *status* di tutela oggi esistente in Italia.

Il difetto di questo testo è costituito dalla mancanza di ogni portata innovativa per potenziare le misure di tutela oggi

esistenti, specie nel settore universitario e in quello della televisione. In alcuni punti il testo, come ho già detto, non risponde neppure allo standard di tutela già in vigore in Italia.

Per colmare tale lacuna abbiamo presentato alcune proposte di modifica, confidando che l'Assemblea si esprima favorevolmente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zeller.

La Presidenza autorizza secondo i consueti criteri la pubblicazione delle considerazioni integrative al suo intervento in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

È iscritto a parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato sottolineato, la legge 15 dicembre 1999 n. 482, che contiene norme in materia di minoranze linguistiche storiche, è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione nel corso della passata legislatura, ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa e a conclusione di un lungo e travagliato iter parlamentare avviato fin dall'VIII legislatura.

Il mutato orientamento della Corte costituzionale, che cominciò a riconoscere la tutela delle minoranze linguistiche, fino a quel momento limitata alle specifiche disposizioni contenute degli statuti speciali delle regioni di confine, quale un obiettivo da perseguire attraverso la legislazione statale e regionale, e anche l'intervento sempre più attivo da parte delle regioni in questo campo, sono tra gli elementi che hanno spinto il Parlamento ad approvare finalmente la legge quadro del 1999.

Tuttavia, per superare un atteggiamento di indifferenza e di vero e proprio agnosticismo, che non è molto consono a un ordinamento democratico e pluralista, è stata determinante la pressione dall'alto. Si tratta di una pressione dovuta alla presenza di documenti ed obblighi inter-

nazionali sempre più precisi per la tutela dei gruppi minoritari, come la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, approvata nel 1992 dalla Commissione per i diritti umani, e, appunto, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, approvata nel 1992 dal Consiglio d'Europa, di cui discutiamo oggi la ratifica, auspicando l'approvazione del testo proposto.

La legge n. 482 del 1999, a norma dell'articolo 2, si pone infatti espressamente in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.

Infatti, per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la tutela e promozione delle lingue regionali minoritarie nei diversi paesi e regioni rappresentano un contributo importante per la stessa edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale.

Stando così le cose, la sottoscrizione e ratifica da parte del Governo della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 non è ulteriormente rinviabile, specie se si considera che la legge n. 482 del 1999 individua già le minoranze linguistiche destinatarie della tutela, a norma dell'articolo 2, nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Tale elenco resta, come hanno peraltro sottolineato anche i relatori, il punto di riferimento per applicare le misure della Carta, sulle quali discuteremo ancora: abbiamo depositato infatti analoghe iniziative per recepire misure di tutela più robuste e in sintonia con la stessa legge n. 482, in particolare in relazione agli articoli 8 e 11.

La Carta in esame, in materia di uso della lingua, costituisce una sorta di catalogo generale dei diritti delle minoranze, che vanno naturalmente graduati, come è stato detto, ma che il diritto internazionale

e la stessa comparazione con molti ordinamenti, soprattutto europei, tendono sempre più a favorire. Non è infatti un mistero per nessuno che nella normativa internazionale e anche nella legislazione europea emerge una tendenza crescente verso una maggiore uniformità e verso un approccio e una scelta in favore del bilinguismo, e non invece una più rigida prospettiva di separatismo linguistico, di *apartheid* linguistico e di contrapposizione tra i gruppi linguistici diversi (che ad esempio si rinviene in quel che accade in Belgio): un po' dovunque è prevalsa la scelta per un utilizzo delle lingue minoritarie accanto a quella ufficiale, in uno spirito di tolleranza e comprensione e nel rispetto delle differenze.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie pone, infatti, tra i suoi obiettivi specificati all'articolo 7: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di diffusione della lingua, nel senso che la ripartizione territoriale non ostacoli la promozione di tale lingua; la necessità di attività di promozione e salvaguardia; la facilitazione o l'incoraggiamento all'uso pubblico e privato della lingua minoritaria; il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni tra i gruppi che praticano la stessa lingua o lingue diverse; la creazione di mezzi e forme adeguate di insegnamento e studio della lingua; la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti nell'area ove quella lingua è praticata di apprenderla, se lo vogliono; la promozione di studi e ricerche sulla lingua minoritaria nell'università; la promozione di scambi internazionali per le lingue praticate in più Stati.

Nello stesso articolo si specifica che le parti si impegnano a promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza con riferimento alle lingue. Analogamente, richiamato alla comprensione e alla tolleranza è contenuto nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, agli articoli 2 e 6. E a questo modello si ispira la stessa legislazione italiana.

Va da sé che la distinzione tra bilinguismo e separatismo non è proprio così schematica, perché ci sono moltissime varianti anche all'interno di questi modelli, ma resta il fatto che essa riflette un diverso atteggiamento culturale verso il problema delle minoranze linguistiche: da un lato si persegue un obiettivo di tolleranza e di pluralismo culturale, dall'altro quello della rigida differenziazione, che è un altro paio di maniche. Il modello del bilinguismo è un modello apparentemente più debole, ma la sua forza risiede proprio nella sempre maggiore espansione della legislazione di tutela delle minoranze linguistiche che si diffonde in tutto il mondo e, in particolare, in Europa, per effetto appunto della normativa internazionale e della comparazione di quanto accade negli altri paesi.

Se la legislazione di tutela delle minoranze linguistiche si diffonde ovunque, allora non c'è bisogno di alzare muri di incomunicabilità a protezione dei gruppi minoritari, perché l'affermazione di una cultura dei diritti delle minoranze deriva più da un clima di pluralismo e di tolleranza che non dalle contrapposizioni laceranti. In questo modo, il sistema del bilinguismo può diventare il sistema più efficace in assoluto.

Una cultura dei diritti delle minoranze può sembrare una contraddizione in un'epoca di globalizzazione dei mercati e delle culture, di alta tecnologia e di flussi di informazione sempre più rapidi e sempre più pervasivi; ma, è proprio in un'epoca come questa che diviene particolarmente prezioso e degno di attenzione e di attenzioni il patrimonio storico, culturale e linguistico delle nazioni e delle comunità, anche quelle più piccole, che arricchisce e stimola gli scambi culturali e le conoscenze in tutto il mondo, favorendo altresì un clima di tolleranza e di rispetto reciproco.

Il bilinguismo ha sofferto per lungo tempo di una cattiva reputazione. Nel dibattito parlamentare durante la scorsa legislatura, che ha portato all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la proposta è stata oggetto di una critica